



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
Settore Tecnico - Servizio Attività Produttive

Protocollo n. 31692

Li, 24/10/2011

Ordinanza N. 21

NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298/28;

ACCERTATO che l'art. 13 del R.D. 3298/28 prevede un'apposita autorizzazione del Sindaco;

RITENUTO – per criteri di efficienza ed efficacia dell'Autorità Amministrativa - di predisporre un'ordinanza complessiva data dalla presente che preveda in dettaglio i requisiti per i beneficiari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. n. 333 del 01.09.1998 “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento”;

VISTA la D.G.R. Veneto n. 3888 del 31.12.2001, che fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. regionali;

VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 611214/50.00.13.00 del 24.10.2006 avente per oggetto “Macellazione dei suini a domicilio”;

VISTA la proposta n. 48828 in data 10/10/2011 dell'Azienda U.L.SS. n. 8;

A U T O R I Z Z A

nel periodo compreso tra il **11 novembre 2011** ed il **15 febbraio 2012**, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati.

A tal riguardo,

O R D I N A

- ◆ i privati cittadini, interessati alla macellazione dei suini a domicilio, sottopongano gli stessi alla visita ispettiva da parte di un Medico Veterinario dell'Azienda U.L.SS. n. 8;
- ◆ gli stessi cittadini interessati alla macellazione dei suini a domicilio concordino con i Servizi Veterinari dell'U.L.SS. n. 8 presso il Distretto Sanitario di Montebelluna, sito in Via Monte Valbella, 22/23 (tel. 0423/22780 dal lu al sab dalle 8.00 alle 9.00. **almeno 2 giorni prima dell'effettuazione**, al fine di poter permettere una idonea programmazione dell'attività ispettiva, la data e l'ora di macellazione, e di questo verrà successivamente notiziato l'Ufficio Comunale competente da parte del Servizio Veterinario;
- ◆ gli allevatori, residenti nel territorio del Comune, che intendano macellare suini per consumo privato, devono sottoporre l'intero animale, dopo l'uccisione e prima di iniziare la lavorazione nel proprio domicilio alla visita del veterinario;
- ◆ è vietata la macellazione dei suini nelle ore notturne e nei giorni festivi;
- ◆ è consentita la macellazione di un solo suino, o, al massimo, di due suini per nucleo familiare;
- ◆ è vietata la macellazione dei suini per conto terzi al di fuori dei mattatoi a ciò autorizzati;
- ◆ è vietata altresì la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato;
- ◆ il personale addetto alla macellazione (norcini) in sostituzione del libretto sanitario dovrà dimostrare di aver seguito un percorso formativo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. Veneto n. 2685 del 6 agosto 2004;
- ◆ le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie;
- ◆ è vietato in via assoluta lavorare le carni prima che sia stata accertata dal Sanitario la loro commestibilità;
- ◆ è vietata la iugulazione degli animali se non sono stati preventivamente abbattuti con la pistola a proiettile captivo di cui tutti i norcini devono essere provvisti;
- ◆ l'attestazione di avvenuta visita sanitaria dovrà risultare da dichiarazione del Veterinario su particolare modulo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

f.to IL SINDACO